STATUTO "RONDA CARITA' E SOLIDARIETA' ONLUS MILANO"

Associazione di volontariato

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata

1.1 È costituita l'Associazione di volontariato denominata "Ronda Carità e Solidarietà ONLUS Milano", che in seguito sarà denominata "Associazione".

1.2 L'Associazione adotta come riferimento le leggi relative al volontariato.

1.3 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Sede legale e sedi secondarie

- 2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano (MI), in via Picozzi 21, e può costituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.
- 2.2 Il trasferimento della sede principale in altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
- 2.3 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Articolo 3 Finalità e attività

3.1 L'Associazione, apartitica, apolitica, senza fini di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione si rivolge a persone, che, a prescindere dal sesso, dalla provenienza e dalla religione, si trovano a vivere senza dimora o in situazioni di grave emarginazione. Con continuità, serietà e competenza, basandosi sul principio delle pari opportunità, l'Associazione intende:

offrire aiuto e accoglienza, ascolto e accompagnamento nella ricostruzione delle relazioni sociali degli

utenti, incoraggiando la loro volontà di creare un nuovo percorso di vita;

intervenire nelle diverse forme di grave marginalità, di violenza e di sfruttamento e nei fenomeni dell'immigrazione, dell'abuso di sostanze psicotrope, di povertà estrema, delle discriminazioni, tutelando e promuovendo i diritti delle persone che ne sono vittime o che ne subiscono le condizioni, contrastando le cause e i fattori che le originano e le perpetuano, e contribuendo allo sviluppo delle politiche di settore;

tutelare e promuovere, attraverso un approccio basato sulla centralità della persona, il sostegno nel processo di consapevolezza del sé e del controllo delle proprie scelte, decisioni e azioni, i diritti umani, civili e l'inclusione sociale di donne, uomini e transgender italiane/i e stranieri/e, adulte/i e minorenni, che vivono diverse forme di disagio, quali malessere psichico, esclusione sociale, esclusione dal mercato del lavoro, assunzione di sostanze psicotrope e/o siano vittime di abusi, violenze e sfruttamento, e/o siano nella condizione di rifugiati e/o richiedenti asilo;

 svolgere un'azione concreta fondata sui principi della condivisione e della solidarietà, per il superamento dei diversi problemi individuali e sociali, attraverso una rete di opportunità, iniziative e strumenti, nel pieno rispetto della dimensione umana, promuovendone il protagonismo e la piena partecipazione alla vita

sociale e civile;

 svolgere un'azione di denuncia e di lotta alle cause (economiche, sociali, culturali) che sono all'origine degli abusi, del disagio e dell'emarginazione, di stimolo nei confronti della società e delle istituzioni per

Statuto - Ronda Carità e Solidarietà

W ×

EN

A

Pag. 1

Dag 1

una diversa considerazione e soluzione dei problemi, anche attraverso specifiche iniziative di carattere culturale;

superare la logica dei servizi privati, avulsi dal contesto del territorio e l'ottica puramente assistenziale e
riparatoria, esprimendo al contrario, l'impegno di partecipazione allo sviluppo di una rete integrata e
diversificata di servizi, che assumono i problemi nella loro complessità e globalità, di superamento del
bisogno stesso attraverso una seria e qualificata strategia di prevenzione;

svolgere una funzione di stimolo e promozione delle politiche di settore ed elaborazione delle strategie e

dei modelli di intervento, sul piano locale, nazionale ed internazionale.

All'associazione è dato il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3.2 Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- promuovere e gestire servizi e progetti di intervento sociale e di cooperazione decentrata;

- promuovere i diritti attraverso i propri interventi anche presso i luoghi della marginalità e del disagio, riducendone i danni;
- fornire informazioni, supporto e orientamento a livello sociale, sanitario, psicologico, legale, di mediazione interculturale;
- realizzare programmi di assistenza e inclusione sociale attraverso diversificate modalità e strutture di presa in carico diurne, residenziale e non;
- svolgere iniziative educative, formative, anche in campo artistico e culturale, di socializzazione, volte a favorire e facilitare l'inclusione sociale;
- offrire orientamento e promuovere misure volte a facilitare l'accesso all'occupazione, quali la formazione di base e professionale;
- attività di studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di modelli innovativi di intervento sociale, di formazione, di sistemi informativi e di pubblicazioni diversificate;
- contribuire alla costruzione delle politiche di intervento sociale a livello locale, nazionale e transnazionale;
- sviluppare iniziative di sensibilizzazione e di denuncia ed esprimersi, attraverso adeguati ed opportuni strumenti, in merito alle scelte politiche che, a livello locale, nazionale, europeo e internazionale, interessano le diverse problematiche di cui l'Associazione si occupa;
- realizzare momenti di incontro, seminari e convegni, iniziative di sensibilizzazione e comunicazione;
- raccogliere e distribuire beni (alimenti, prodotti per l'igiene personale, coperte a capi di vestiario) per interventi di prima necessità, rivolti agli utenti più bisognosi e/o che non sono in condizione di rivolgersi alle strutture di accoglienza preposte sul territorio.
- 3.3 Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- 3.4 L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali e a servizio delle attività istituzionali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente per le ONLUS.

Articolo 4 Aderenti all'associazione

- **4.1** All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.
- 4.2 I Soci o Aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
 - 4.2.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, possono non svolgere più attività per l'Associazione.
 - 4.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

Statuto - Ronda Carità e Solidarietà

AT

EDJ

9

- 4.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione, possono non svolgere più attività per l'Associazione.
- 4.3 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.
- 4.4 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.
- 4.5 La qualifica di aderente si perde per:
- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni concordate;
- decesso;
- mancato pagamento quota associativa;
- esclusione deliberata dagli organi competenti, in conformità al presente Statuto, per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.
- 4.6 La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.
- 4.7 La delibera del Consiglio Direttivo, che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Associazione, deve essere comunicata formalmente, via posta o mail, al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Aderenti che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Articolo 5 Diritti e doveri degli aderenti

5.1 Gli aderenti sono tenuti a pagare la quota associativa dell'importo determinato dal Direttivo, per l'anno di esercizio, entro il 28/02 dell'anno di esercizio stesso. La quota annuale d'iscrizione è comprensiva del contributo associativo, dell'assicurazione obbligatoria a copertura di eventi che potrebbero accadere durante il servizio (responsabilità civile, infortuni, malattie) e del contributo al funzionamento dell'Associazione stabilito di anno in anno dall'Assemblea dei Soci. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.

5.2 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

5.3 Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare, se in regola con il pagamento del contributo e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Il Socio Onorario può, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, assistere e collaborare alle attività di servizio. Può partecipare alle Assemblee e ha diritto di voto.

Il Socio Fondatore può aderire alle attività e ai servizi proposti dall'Associazione sotto forma di Socio Ordinario o Socio Onorario.

5.4 Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

Statuto - Ronda Carità e Solidarietà

fel

P

EN

4

ag. 3

- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- di partecipare ai corsi di formazione predisposti dall'Associazione e di aver cura delle strutture e di ogni attrezzatura messa a disposizione dell'Associazione.
- 5.5 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. La qualifica di aderente è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 6 Organi sociali dell'Associazione

- 6.1 Organi dell'Associazione sono:
- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- 6.2 Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.
- 6.3 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 7 Assemblea degli aderenti

- 7.1 L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti, in regola con il versamento del contributo, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.
- 7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, presso la sede sociale o altrove nella provincia di milano, in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli aderenti; in tal caso l'Assemblea deve essere tenuta entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di convocazione.
- 7.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
- 7.5 Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

Statuto - Ronda Carità e Solidarietà

les



EN

R

 ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- approvare il regolamento interno, il Codice Etico e il Bilancio Sociale, se predisposto, proposti dal

Consiglio Direttivo;

- approvare l'ammontare del contributo associativo annuale proposto dal Consiglio Direttivo.
- 7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione, oppure per altro motivo, purchè secondo le modalità previste al precedente 7.3.
- 7.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 12.
- 7.8 L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) da inviarsi all'indirizzo da ciascun aderente comunicato all'associazione all'atto dell'iscrizione o successivamente modificato, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
- 7.9 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.
- 7.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 7.11 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.
- 7.12 L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza, da una persona designata dalla maggioranza dell'assemblea stessa. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo assieme al Presidente; quest'ultimo, salvo diversa indicazione dell'Assemblea, coincide con il Presidente dell'Associazione.
- 7.13 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 8 Il Consiglio Direttivo

- 8.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.
- 8.2 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- 8.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Statuto - Ronda Carità e Solidarietà

5

Elf

LP

8.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aderenti.

8.4.1 Il Consiglio Direttivo è convocato, presso la sede sociale o altrove nella provincia di Milano, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) all'indirizzo da ciascun aderente comunicato all'associazione all'atto dell'iscrizione o successivamente modificato, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. 8.4.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8.4.3 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8.4.4 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

8.4.5 Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.5 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Codice Etico e il Bilancio Sociale, se predisposto;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- eleggere il Presidente:

- delegare a uno o più dei suoi membri la rappresentanza dell'associazione per singoli atti o categorie di atti;
- delegare a uno o più dei suoi membri la decisione e l'esecuzione di categorie di atti quali ad esempio specifiche attività di natura organizzativa, amministrativa, di gestione alimenti, vestiti o di controllo e gestione dei fondi di cassa (Tesoriere);
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee.

8.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina; i componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9 Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Statuto - Ronda Carità e Solidarietà

A

A

EDA

H

9.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 9.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
- 9.4 Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10 Patrimonio ed Entrate

10.1 Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

E CHALLMAN E BARROT STEEL OLDER

C SEPTE

- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.
- 10.2 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo; ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o di altro consigliere delegato salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 Esercizio sociale e Bilancio

- 11.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 11.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
- 11.3 Il periodo di esercizio del bilancio è quello dell'anno solare.

Statuto - Ronda Carità e Solidarietà

SOF

6

11.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3; è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 12 Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'Associazione

- 12.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
- 12.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno. In questo caso il numero di deleghe che può avere ciascun socio non è limitato.
- 12.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque nel rispetto delle leggi relative al volontariato.

Milano, 28 febbraio 2018

Il presidente

Maddalena Baietta

Il Vicepresidente Marco Solesin

Il Segretario

Enrico De Santis-

Consigliere Consiglio Direttivo

Lorenza Primier

Consigliere Consiglio Direttivo

Tiziana Lombardi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 3

ATTO REGISTRATO AL N.

DEL 15/05/2018

OLTRE SANZIONI DI BOLLO

Per delega del Direttore provinciale

Daniela Paola CAMMILLI
Il funzionario

redencarcusso

